REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA TOSCANA

composta dai seguenti magistrati:

Ignazio **Del Castillo** Presidente

Carlo **Greco** Consigliere

Angelo **Bax** Consigliere relatore

ha emesso la seguente:

SENTENZA

nel giudizio per resa di conto iscritto al n. **59963/GC** del registro di Segreteria, promosso dal Procuratore Regionale nei confronti di "Casa Livorno e Provincia s.p.a.".

Visti gli atti e documenti di causa;

Visti gli artt. 45 e ss. t.u. n. 1038/1934

Vista la relazione sui predetti conti giudiziali.

Uditi nella pubblica udienza del giorno 19 novembre 2014 il consigliere relatore dott. Angelo Bax ed il pubblico ministero nella persona della dott.ssa Acheropita Mondera Oranges.

FATTO

Il Procuratore Regionale con istanza per resa di conto depositata il 7 novembre 2013 chiedeva al presidente della Sezione giurisdizionale di fissare con proprio decreto alla società "Casa Livorno e Provincia s.p.a." il termine per il deposito dei conti giudiziali relativi alla riscossione dei canoni di locazione del patrimonio ERP di vari Comuni della provincia di Livorno in relazione agli anni dal 2010 al 2012.

Nell'istanza non erano, peraltro, indicati gli enti per i quali la società "Casa Livorno e Provincia s.p.a." avrebbe effettuato la gestione ed in relazione ai quali poteva essere considerato agente contabile con il consequenziale obbligo di resa del conto.

La Sezione con decreto n. 4/2014 del 21 gennaio 2014 accoglieva l'istanza fissando con decreto al legale rappresentante di "Casa Livorno e Provincia s.p.a." il termine di trenta giorni dalla notifica del decreto ai sensi dell'art. 39, comma 3, del R.D. 13 agosto 1933 n. 1038 secondo il quale "copia del decreto predetto, a cura del procuratore generale (ora regionale) è trasmesso all'Amministrazione da cui dipende il contabile, affinché sia a questo notificata a termini di legge".

In data 22 aprile 2014 l'agente contabile "Casa Livorno e Provincia s.p.a." depositava presso la Sezione giurisdizionale quattro conti, uno per ciascuno, degli esercizi 2010, 2011 e 2012 (allegando anche il rendiconto relativo al 2013) compilati sul "modello 21" di cui al d.p.r. n. 194/1996, nel quale risultava compilata solo la colonna degli importi riscossi complessivamente per i canoni di locazione Patrimonio ERP Provincia di Livorno, e non un conto per ciascun esercizio finanziario e per ciascun ente locale creditore dei canoni riscossi. I Modelli non erano datati ed erano sottoscritti dall'amministratore unico della società, ma erano privi della parifica.

Evidenziava, il magistrato relatore, l'anomalia dei cc.dd. conti depositati da "Casa di Livorno e Provincia s.p.a." che non consentiva di individuare l'ente o gli enti cui riferire i dati contenuti nel modello di conto e l'impossibilità di inserire gli atti nel sistema informativo per poter procedere al loro esame.

Sicché con nota n. 5116 del 16 luglio 2014 il presidente della sezione segnalava al procuratore regionale tale anomalia, suggerendo di reiterare la procedura, previa la individuazione dei singoli enti per i quali l'agente contabile opera ed a cui deve essere reso il conto, consentendo di integrare il decreto di questa Sezione n. 4 /2014 del 21 gennaio 2014.

Il Procuratore Regionale con nota n. 4427 del 23 luglio 2014 comunicava che, a suo avviso, il deposito degli atti suddetti "a prescindere dalla criticità rilevate, ha determinato, sotto

il profilo processuale, l'avvio formale del giudizio di conto" e quindi "l'eventuale formulazione di altra istanza per resa di conto, preceduta da un'attività istruttoria incontri al momento oggettive ragioni ostative".

Il magistrato relatore per i conti giudiziali in data 27 ottobre 2014, non concordando con l'avviso della procura regionale e non ritenendo che gli atti depositati a seguito del decreto presidenziale n. 4/2014 del 21 gennaio 2014, potessero considerarsi conti giudiziali il cui deposito presso la Sezione potesse aver costituito in giudizio il contabile, rimetteva gli atti al Collegio per l'esame della questione e l'adozione dei provvedimenti conseguenti alla soluzione dei seguenti quesiti: a) se i conti in oggetto abbiano quei requisiti di contenuto e di forma che li rendano riconoscibili quali conti giudiziali, attraverso un'adeguata articolazione delle poste di entrata ed uscita tali da produrre l'effetto di incardinare il giudizio innanzi alla Corte dei conti; b) se la mancanza e l'impossibilità della parifica dei conti in oggetto impedisca o meno la procedibilità del giudizio. Si comunicavano, quindi, gli atti al Procuratore Regionale.

Nella odierna udienza di discussione, successivamente alla relazione del consigliere relatore, la rappresentante della Procura confermava la sussistenza delle criticità evidenziate nella relazione e si rimetteva alle valutazioni del Collegio.

DIRITTO

Osserva il Collegio che oggetto del presente giudizio è quello di dare risposta in via pregiudiziale ai questi formulati nella relazione istruttoria del magistrato addetto all'esame dei conti giudiziali presso questa Sezione giurisdizionale, in modo da consentire successivamente l'esame della contabilità.

In ordine alle questioni sottoposte dal magistrato relatore il Collegio ritiene che la rendicontazione prodotta dalla società non configuri un conto giudiziale né formalmente né sostanzialmente.

La società in questione riveste la qualifica di agente della riscossione tenuta al versamento

di quanto riscosso e, quindi, delle somme derivanti dai canoni di locazione del patrimonio ERP di vari Comuni della Provincia di Livorno.

La natura pubblica del servizio prestato dalla società e l'esistenza di una gestione di denaro raccolto derivante da rapporti di locazione afferenti beni patrimoniali disponibili (dei comuni) consente di affermare che l'attività posta in essere è riconducibile, secondo una consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. ord. SS.UU. 21 giugno 2010 n. 14891 e 1 giugno 2010 n. 13330) a quella di un agente contabile tenuto, quindi, a rendere il conto giudiziale a mente dell'art. 74 della legge di contabilità generale dello Stato (R.D. n. 2440/1923) e 610 e ss. del relativo regolamento (R.D. n. 827/1924).

Sulla scorta della detta normativa la presentazione del conto giudiziale all'Amministrazione esaurisce soltanto la prima fase della verifica da svolgere, spettando alla struttura di controllo interno alla stessa Amministrazione la verifica della concordanza con le scritture contabili e, successivamente, alla competente Sezione giurisdizionale della Corte dei conti competente l'esame giudiziale di tutta la rendicontazione e delle eventuali note di osservazioni degli organi amministrativi e di controllo, per la conseguente pronuncia di discarico o di condanna dell'agente contabile.

Nella fattispecie l'assenza del visto di parifica o comunque l'assenza della nota di osservazioni formulata dalla struttura di controllo interna impedisce qualsiasi verifica giudiziale, siccome affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (Sezione giurisdizionale Regione Lazio sent./ord. nn. 669 e 670 del 2 luglio 2012).

L'attività certificativa sui dati contabili risultanti dallo svolgimento del giudizio di conto svolto innanzi alla magistratura contabile presuppone necessariamente che la posta contabile sia reale ed effettiva, siccome rimarcato dalla SS.RR. di questa Corte nel parere n. 2/2012.

In altri termini l'agente contabile deve fornire prova analitica e documentale delle poste contabili di carico e scarico di cui è composta la sua rendicontazione, deve poter dimostrare

con idonei supporti documentali i dati contabili esposti nei suoi prospetti, deve poter esibire per qualunque situazione di criticità gli atti giustificativi della medesima (cfr. Corte conti Sezione giurisdizionale Regione Lazio 11 giugno 2013 n. 445), in armonia con i principi contabili contenuti nelle norme primarie di contabilità generale dello Stato.

L'invio di dati contabili non in modo integrale ed analitico ma in modo approssimativo e non certo (e di conseguenza non verificabile anche ai fini della realtà di essi) nella specie l'assenza di un conto per ciascun esercizio finanziario e per ciascun ente locale creditore dei canoni riscossi, viola il disegno normativo configurato dalla normativa di specie.

Vieppiù i modelli depositati presso questa Corte non sono datati e, pur sottoscritti dall'amministratore unico della società, sono privi della parifica.

E' noto che il rendiconto è quel documento contabile che riassume il contenuto dell'attività gestoria svolta dal contabile e, come tale, ha destinatario primario il titolare della risorse pubbliche, che vengono ad essere amministrate.

Inoltre al fine di rafforzare il sistema delle garanzie sulla corretta gestione delle risorse pubbliche la normativa ha previsto che il conto reso dall'agente contabile deve essere assoggettato alla verifica giudiziale attuata attraverso il modello processuale del giudizio di conto, avente la base normativa nel r.d. n. 1038/1933 e nel r.d. 1214/1934.

La Corte dei conti deve ricevere il conto giudiziale con la relativa documentazione e con il positivo visto di parifica con le scritture contabili dell'ente o, eventualmente, con le note di osservazioni e contestazioni da parte dell'Amministrazione titolare della gestione contabile.

E' da escludere, quindi, che il deposito presso la competente Sezione giurisdizionale di questa Corte del conto giudiziale, privo della prescritta documentazione e/o del relativo visto di parifica o di nota di osservazioni formulata dal Servizio finanziario dell'Amministrazione locale, possa integrare la fattispecie di cui all'art. 27 del r.d. n. 1038/1933, determinando la costituzione in giudizio dell'agente contabile.

In buona sostanza la Sezione competente del magistrato contabile deve ricevere dall'Amministrazione il rendiconto giudiziale con le osservazioni di regolarità o di irregolarità delle poste contabili, mentre è da escludere che la medesima possa trasmettere il conto giudiziale senza apporre alcuna notazione sui controlli e sui riscontri eseguiti: in termini Sezione giurisdizionale Regione Lazio (sent./ord. 2 luglio 2012 n. 669).

Per tutte le considerazioni svolte ritiene il Collegio che le rendicontazioni prodotte dalla "Casa di Livorno e Provincia s.p.a." per gli esercizi 2010 – 2012 non possono considerarsi come conti giudiziali e, se anche lo fossero, non sono procedibili per mancanza di parifica.

Ne deriva che l'instaurato giudizio di conto è da dichiararsi improcedibile con trasmissione della presente sentenza alla Procura Regionale per gli eventuali successivi provvedimenti da assumere.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Toscana, definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile l'instaurato giudizio di conto e ordina la trasmissione della presente decisione alla Procura regionale per gli adempimenti di competenza.

Compensa le spese di giudizio in considerazione dell'esito del procedimento.

Così deciso in Firenze nella Camera di Consiglio del 19 novembre 2014.

Manda alla Segreteria della Sezione per le incombenze di rito.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

F.to Angelo BAX

F.to Ignazio DEL CASTILLO

Depositata in Segreteria il 5 MARZO 2015

Il Direttore di Segreteria

F.to Paola Altini